



COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO

(Provincia di Foggia)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E SOVVENZIONI –
STIPULAZIONE DI CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI, ENTI, COMITATI O
ALTRI ORGANISMI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI INTERESSE COLLETTIVO
E/O DIFFUSO, SENZA FINE DI LUCRO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 9.5.2014

Articolo 1 – Principi generali

1. Il Comune di Pietramontecorvino riconosce e promuove il pluralismo associativo per il perseguimento, nell'interesse generale della comunità locale, delle seguenti finalità: sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, turistiche, del tempo libero, di protezione ambientale, di protezione e salvaguardia dei cittadini e del patrimonio storico, culturale e artistico.
2. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative, nel rispetto reciproco delle autonomie, garantendo alle stesse i diritti attribuiti dalla legge statale, dalla legge regionale e dallo Statuto Comunale.
3. Il presente regolamento, secondo il disposto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione, da parte del Comune di Pietramontecorvino, "di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere" a favore di associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale, di iniziative di carattere culturale, educativo, ambientale, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fine di lucro.
4. Non possono beneficiare di contributi ed altri benefici economici i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali.
5. I beneficiari dei contributi devono osservare i seguenti obblighi, pena la decadenza dal beneficio concesso:
 - a) di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e iniziative per cui è stato concesso
 - b) di pubblicizzare la concessione del contributo da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e delle iniziative deve recare la seguente dicitura "con il contributo del Comune di Pietramontecorvino"
6. Non rientrano nella disciplina dei contributi, e quindi del presente regolamento, le spese per sponsorizzazioni per le quali vige un divieto assoluto ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 122/2010. Le sponsorizzazioni hanno la finalità di segnalare ai cittadini la presenza del comune e di promuoverne l'immagine, mentre i contributi sono esborsi effettuati a vario titolo in favore di enti che svolgono un'attività che rientra istituzionalmente nelle competenze del comune ma che viene esercitata in via mediata dagli stessi.

Articolo 2 – Riferimenti normativi

1. Nel predisporre il presente Regolamento, il Comune di Pietramontecorvino si ispira al principio di sussidiarietà come definito nell'art. 7 comma 1 della legge n. 131/2003, in attuazione dell'art. 118, comma 4, della Costituzione della Repubblica Italiana, laddove si afferma "...Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

Articolo 3 – Oggetto

1. I finanziamenti ed i benefici erogabili sulla base del presente regolamento si suddividono nelle seguenti tipologie:
 - a. **Contributi una tantum:** allorché il Comune si fa carico di una parte dei costi di una manifestazione o iniziativa, limitata nel tempo o occasionale, organizzata dall'Associazione o di altro beneficiario, che rivolga istanza per ottenere il beneficio economico
 - b. **Contributi a carattere continuativo:** diretti a sostenere iniziative periodiche per le quali il Comune si fa carico di una parte dei costi ritenendole meritevoli di sostegno pubblico, in quanto tradizionalmente di interesse della collettività
 - c. **Sovvenzioni:** allorché il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da una singola attività, che rientri tra quelle con le finalità di cui all'art. 1 ed al successivo art. 4, proposta dai soggetti richiedenti
 - d. **Convenzioni:** allorché l'Amministrazione, assumendo su di sé l'onere di versare un contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute, affida ad una forma associativa un servizio di volontariato od altra attività di quelle con la finalità di cui agli artt. 1 e 4, per un periodo di tempo determinato eventualmente

rinnovabile. Si applica l'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 al quale integralmente si rinvia.

2. La decisione sulla concessione o meno del contributo e sulla sua entità, sottoforma di rimborso spese, è facoltà della Amministrazione comunale, sulla base dei criteri di valutazione del presente regolamento.

Articolo 4 – Individuazione dei soggetti ammessi al beneficio

1. Il Comune può concedere contributi e sovvenzioni o stipulare convenzioni in favore di Associazioni, Fondazioni, Comitati, Parrocchia, Università Agraria, altri Enti o Istituzioni ovvero di persone fisiche che vogliono svolgere attività in favore della popolazione del Comune, operanti nel territorio del Comune Pietramontecorvino.

2. Sono considerate forme associative ai fini del presente Regolamento, gli organismi liberamente costituiti, ancorché privi di personalità giuridica, che dispongano di un atto costitutivo e di uno statuto regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate.

Articolo 5– Individuazione delle attività ammesse al beneficio

1. Sono attività ammesse ai benefici di cui all'art. 3 del Regolamento:

- a. le iniziative tese alla promozione del turismo
- b. le iniziative tese alla produzione, diffusione e distribuzione di attività teatrali, musicali, cinematografiche, audiovisive anche attraverso strumenti informatici o multimediali
- c. le iniziative tese alla formazione e l'educazione musicale attraverso corsi di tipo bandistico e corale e realizzati da associazioni musicali regolarmente costituite
- d. le iniziative tese alla promozione e diffusione della disciplina e pratica sportiva o ludica in generale, in tutte le sue forme associative
- e. le iniziative tese alla formazione e la diffusione delle attività artigianali per finalità di valorizzazione e promozione del territorio
- f. le iniziative tese alla incentivazione di manifestazioni a carattere culturale, artistico, delle tradizioni popolari e folcloristiche
- g. le rassegne e i festival di particolare rilevanza per il livello culturale dei programmi, realizzati da organismi dotati di adeguate strutture organizzative
- h. le attività di recupero ed espositive volte alla valorizzazione del patrimonio storico, ambientale, scientifico o culturale del Comune di Pietramontecorvino
- i. le attività informative (editoriali, congressuali ecc.) svolte sulla base di programmi concordati con gli Istituti intesi a favorire la promozione della cultura e/o del territorio
- j. attività di significativo interesse sociale in campo ricreativo, soprattutto se riguardanti i minori, i giovani, le persone fisicamente svantaggiate, l'età senile
- k. le attività di sicurezza dei cittadini
- l. le attività volte alla promozione, alla valorizzazione ed alla salvaguardia del patrimonio comunale, con particolare riferimento alla materia ambientale, scientifica, storica ed archeologica o che comunque siano ritenute di significativo interesse per la collettività.

Articolo 6 – Modalità di presentazione delle domande e loro esame

1. Le richieste di contributi o sovvenzioni e/o di stipulazione di convenzioni, redatte secondo lo schema di cui all'allegato A del presente Regolamento, dovranno essere indirizzate al Sindaco, all'Assessore competente ed al Responsabile dell'ufficio AA.GG.

2. Le domande devono contenere:

- a. denominazione, indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA del soggetto beneficiario
- b. programma dell'attività che si vuole realizzare ((dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risulti chiaramente gli scopi che il richiedente intende perseguire la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine del Comune e corredato di ogni elemento ecc.....) corredato di ogni elemento utile ai fini della

valutazione dei criteri di cui all'art. 8 del presente regolamento e relativo bilancio preventivo delle spese e delle eventuali entrate

c. dichiarazione di eventuali richieste di contributi avanzate ad altri Enti o da questi già concessi per la stessa motivazione

d. dichiarazione di non aver richiesto contributi ad altri Uffici Comunali per la stessa motivazione

e. dichiarazione di non occupare, senza titolo, locali di proprietà pubblica per propria sede.

3. Le domande entro 15 (quindici) giorni dall'assegnazione della pratica vengono esaminate dal Responsabile del Settore competente.

4. In caso di accoglimento, entro ulteriori 15 (quindici) giorni sarà predisposto apposito atto di concessione deliberato dalla Giunta Comunale, su istruttoria favorevole e proposta del responsabile del Settore competente nel quale dovrà essere evidenziato il fine pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale.

5. Le domande per la richiesta di contributo una tantum e sovvenzioni di cui all'art. 3 devono essere presentate almeno 30 giorni prima dell'evento mentre le domande per i contributi a carattere continuativo devono essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno.

6. Ciascun richiedente non può presentare più di una domanda per ogni anno.

Articolo 7 – Erogazione delle somme, pagamento e rendicontazione

1. I contributi sono concessi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e comunque non potranno superare il 65% dell'intero ammontare del valore economico-finanziario dell'iniziativa, secondo le fasce di punteggio di seguito riportate:

Da 5 a 14 punti	da 15 a 24 punti	da 25 a 32 punti
10%	30%	65%

2. Con la deliberazione di concessione del contributo, la Giunta Comunale può accogliere la richiesta avanzata dal soggetto beneficiario, di erogare una somma a titolo di anticipazione. Essa non potrà superare il limite del 50 % del contributo che è stato deliberato per l'iniziativa.

3. La liquidazione del contributo, alla quale si provvede attraverso determinazione dirigenziale, avverrà sulla scorta di consegna del rendiconto analitico delle entrate e delle spese sostenute, di quest'ultime saranno ammesse solo quelle documentate tramite presentazione di fatture o ricevute fiscali ovvero regolare documentazione fiscale (tutto in originale), e di una relazione dalla quale risulti la corrispondenza tra il programma presentato e quello effettivamente realizzato, come da modello B allegato.

4. Qualora la suddetta rendicontazione evidenzia un costo inferiore a quello indicato nel preventivo, il contributo verrà proporzionalmente ridotto. La somma corrisposta non potrà comunque essere superiore alla differenza costi e ricavi a consuntivo.

5. Sull'ammontare dei contributi e delle sovvenzioni è applicata la ritenuta d'acconto di cui al comma 2 dell'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973, se dovuta.

6. Ai fini dell'erogazione del beneficio a saldo o a totale, la forma associativa beneficiaria deve presentare la documentazione di cui al comma 3, entro e non oltre novanta giorni dalla conclusione dell'attività o dell'iniziativa.

7. La concessione di contributi, sovvenzioni, beni e servizi, a qualunque titolo rilasciata, può essere in qualunque tempo sospesa o revocata, anche in corso di utilizzazione, per uso improprio, per motivi di pubblico interesse o per causa di forza maggiore, ovvero negli altri casi previsti da norme di legge e di regolamento.

8. Con la comunicazione del provvedimento gli organizzatori sono tenuti all'immediata sospensione delle attività programmate o già in essere, senza diritto per i medesimi ad alcun indennizzo o risarcimento.

9. Per la stipulazione di convenzioni, ai fini dell'affidamento di un servizio o di un'attività di volontariato, si rinvia alle norme vigenti in materia. Le somme erogate sono in ogni caso corrisposte a titolo di rimborso spese della manifestazione o attività.

10. Ai fini della concessione del contributo, non sono considerate spese le voci di spesa relative a prestazioni personali del beneficiario, dei suoi dipendenti a qualsiasi titolo, di soci o aderenti, nonché le

spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario. Possono essere rendicontate collaborazioni appositamente attivate per la realizzazione dell'iniziativa con l'esclusione dei soggetti di cui sopra.

Articolo 8 – Criteri di ammissibilità e griglia di valutazione

1. Per le istanze ammesse a valutazione, la concessione delle forme di sostegno è determinata nel rispetto dei seguenti elementi:

- limitazioni e prescrizioni di cui all'articolo 7.
- punteggio attribuito secondo i seguenti criteri di valutazione e graduati secondo la seguente griglia:

a) Grado di corrispondenza dei progetti/iniziative proposte con le linee programmatiche dell'Ente

nulla	bassa	media	alta	totalmente coincidente
0	1	2	3	4

b) Durata temporale dell'iniziativa/attività

mezza giornata	1 giornata	2 giornate	tra 3 e 7 giornate	Oltre le 7 giornate
0	1	2	3	4

c) Estensione territoriale dell'iniziativa/attività

singolo ente	territorio comunale (comprendente più enti)	Territorio intercomunale	Territorio regionale	Territorio nazionale
0	1	2	3	4

d) Carattere di originalità ed innovatività dell'iniziativa/attività

ripetitivo	già sperimentato	innovativo	Innovativo e replicabile
1	2	3	4

e) Corrispondenza alla tradizione e cultura della comunità locale

nulla	bassa	media	alta	Totalmente coincidente
0	1	2	3	4

f) Valenza sociale dell'attività svolta dal soggetto proponente

nulla	bassa	media	alta
1	2	3	4

g) Carattere continuativo dell'attività svolta dal soggetto proponente

nulla	bassa	media	alta
1	2	3	4

h) Coinvolgimento di residenti nell'attività svolta dal soggetto proponente

nulla	bassa	media	alta
1	2	3	4

2. Il punteggio massimo è di 32 punti. Non sono ammessi al finanziamento le iniziative/progetti che riportino un punteggio inferiore ai 5 punti.
3. Per le istanze concernenti iniziative qualificabili "grandi eventi", si applica esclusivamente la disciplina di cui al successivo articolo 10.

Articolo 9 – Decadenza e riduzione del contributo

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 7 comma 3 e in caso di inadempimento rispetto a quanto stabilito dal presente Regolamento i beneficiari decadono dal contributo concesso:
 - a) nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo non sia stata svolta e/o non sia stata svolta entro 4 mesi dalla concessione del contributo
 - b) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso il contributo.
2. Nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo sia stata svolta in maniera parziale, è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all'attività svolta.

Articolo 10 – Grandi eventi

1. La concessione di benefici è inoltre possibile per iniziative occasionali dichiarate dalla Giunta comunale "grandi eventi": a tal fine la valutazione di "grande evento" viene preliminarmente formulata dall'Assessore di riferimento di concerto con il Responsabile del Settore.
2. Il Responsabile di Settore predispone la proposta di deliberazione di competenza della Giunta comunale, definendo la misura della contribuzione.
3. Qualora al medesimo grande evento dovessero concorrere le competenze di più Aree di intervento, il coordinamento in fase istruttoria e la redazione dell'atto di concessione sarà affidato al Responsabile del Settore.
4. L'erogazione di ogni singolo contributo è comunque subordinata alla verifica della rendicontazione delle spese sostenute ed alla presentazione di una relazione illustrativa dell'attività svolta.

Art. 11 – Pubblicità

1. I beneficiari di contributi sono tenuti a far risultare in tutte le forme pubblicitarie che l'iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune. A tal fine, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività ed alle iniziative deve recare la seguente dicitura ""con il contributo del Comune di Pietramontecorvino".

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line nonché sul sito istituzionale del Comune di Pietramontecorvino conformemente alle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33., ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello dell'avvenuta approvazione.

Art. 13 – Disposizioni finali

1. Il Comune, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione posti in essere fra i destinatari dei benefici e soggetti terzi.

2. Il Comune non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali abbia accordato benefici.
3. Il presente Regolamento abroga tutte le disposizioni regolamentari precedentemente adottati dall'Ente.